

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio valutazione impatto ambientale	s.via@regione.fvg.it tel 040 377 4958 fax 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n 1359

SCR 1203

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro in Comune di Lignano Sabbiadoro – 1° perizia suppletiva di variante al primo e secondo intervento – Modifiche alle prescrizioni n°1 e 2 di cui al decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n°668 dd. 9 aprile 2013.

Proponente: CAFC SpA - Udine.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Ricordato che nel 2008 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha sottoposto a procedura di screening (SCR 623) il progetto preliminare generale denominato "Lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs 152/06" e che la procedura medesima si è conclusa senza necessità di assoggettamento a VIA con decreto n°809 del 28 maggio 2008 con una serie di prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale;

Visto il Decreto del Direttore Centrale della direzione ambiente, energia e politiche per la montagna n°668 di data 09 aprile 2013 con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA delle modifiche – 1° perizia suppletiva di variante al primo e secondo intervento - al progetto sopra ricordato con il quale è stato stabilito di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto medesimo ribadendo le medesime prescrizioni di cui al decreto n°809 del 28 maggio 2008;

Vista la domanda pervenuta in data 14 maggio 2013 presentata da CAFC SpA con la quale si richiede lo stralcio e la modifica di parte della prescrizione n°1 e della prescrizione n°2 sopra citate;

Rilevato che, in relazione alla richiesta del proponente ed ai sensi della L.R. 7/2000, con nota prot. 17288 del 20 maggio 2013, è stato comunicato al proponente, al Comune di Lignano Sabbiadoro, alla

Provincia di Udine, all'ASS n°5 "Bassa Friulana", all'ARPA e alla Consulta d'ambito per il Servizio idrico integrato centrale Friuli l'avvio del procedimento di modifica prescrizioni ed è stato concesso tempo fino al 31 maggio 2013 agli Enti medesimi per eventuali osservazioni in merito;

Preso atto che sono pervenute le seguenti osservazioni:

- nota di osservazioni da parte dell'ASS n°5 prot. 16093 del 30 maggio 2013;
- nota di osservazioni da parte di ARPA prot. 5412 del 3 giugno 2013;

Visto il parere n. SCR/37/2013 del 05 giugno 2013 della Commissione tecnico – consultiva VIA con cui si è ritenuto di poter modificare le prescrizioni di cui al decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n°668 del 9 aprile 2013 come richiesto dal proponente;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine, dall'ARPA e dall'ASS n. 5 "Bassa Friulana, Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Visto l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, che le prescrizioni di cui al decreto del direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n°668 del 9 aprile 2013 con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante i lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro in Comune di Lignano Sabbiadoro – 1° perizia suppletiva di variante al primo e secondo intervento) – presentato da CAFC SpA possano venire modificate nei seguenti termini:

1) dovranno essere redatti dal proponente (tenuto anche conto dello sviluppo del progetto nel tempo) e verificati dalla Provincia di Udine, dall'ARPA e dall'ASS n. 5 "Bassa Friulana":

- un piano di monitoraggio delle acque allo scarico in uscita dal depuratore (sia verso mare, sia verso Laguna), al fine di verificare il rispetto dei parametri stabiliti dalle norme di settore vigenti (comprendente rilevazioni anche tramite un torbidimetro da processo, al fine di controllare il tenore di particolato in sospensione);
- un piano per il monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare;
- un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
- un piano per il monitoraggio degli odori, da presentare solamente nel caso in cui in fase di esercizio vengano segnalati al Comune problemi di odori;
- il piano di monitoraggio delle acque allo scarico in uscita dal depuratore, il piano per il monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare, il piano per il monitoraggio degli odori (se dovuto) dovranno in particolare contenere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam (ovvero lo stato precedente alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore);
- la durata delle attività e dei monitoraggi di cui ai punti precedenti dovrà coincidere con la durata del funzionamento dell'impianto. Tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione delle attività e dei monitoraggi predetti sono a carico del proponente;

2) almeno due volte all'anno, in primavera ed autunno, dovranno essere previste ispezioni visive al diffusore da parte di un sommozzatore munito di telecamera al fine di valutare l'integrità del diffusore stesso. Il proponente dovrà predisporre uno specifico programma di interventi per fronteggiate, con tempistiche prestabilite, situazioni relative al caso il diffusore medesimo

- risultasse danneggiato o non perfettamente funzionante;
- 3) la durata delle attività di cui al punto precedente dovrà coincidere con la durata del funzionamento dell'impianto. Tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione delle predette attività sono a carico del proponente;
 - 4) le attività di cui alla prescrizione n. 2) – che dovranno essere adeguatamente documentate dal proponente – dovranno essere verificate dalla Provincia di Udine, dall'ARPA e dall'ASS n. 5 "Bassa Friulana";
 - 5) il proponente dovrà prevedere la registrazione settimanale dei consumi d'acqua, dei quantitativi e tipologia dei reagenti utilizzati e dei valori di portata oraria misurata allo scarico, ed il relativo registro dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto e messo a disposizione della Provincia di Udine, dell'ARPA e dell'ASS n. 5 "Bassa Friulana";
 - 6) durante le fasi esecutive dovranno essere presenti in cantiere idonei sistemi e presidi per contenere eventuali sversamenti accidentali potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo;
 - 7) i progetti definiti-esecutivi dovranno prevedere il completamento ed il miglioramento della fascia alberata perimetrale esistente, mediante l'utilizzo di specie autoctone in maniera coordinata con gli esemplari arborei già presenti.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato ai proponenti, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Lignano Sabbiadoro, alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico, all'ARPA del FVG, alla Provincia di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5.

Trieste,

11 GIU. 2013



SVIA/AMBel